

Agis



Link

NUMERO 131 - 21 OTTOBRE 2013

REGIONE PUGLIA SCADENZA PER LE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI 2013/2015

È fissato al 30 novembre 2013 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per le attività da svolgere nel 2014, a valere sul Programma delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.6/2004, approvato con delibera della Giunta regionale n.1862/2012. Il Programma Triennale con la relativa modulistica (scaricabile in Word) è disponibile anche nella sezione "Documenti e Modulistica" del sito istituzionale, Area Tematica "Cultura, spettacolo, istruzione, formazione, e lavoro" - Tema "Cultura e Spettacolo" - sez. documenti, raggiungibile da questo [LINK](#)

[DGR n.1862/2012 Approvazione Programma Attività Culturali 2013/2015](#)
[Programma delle Attività Culturali 2013/2015 - All. A DGR n.1862/2012](#)
[Modulistica in word - All. B della DGR n.1862/2012](#)

Pensioni ex Enpals all'estero. Accertamento esistenza in vita



Dal 1° gennaio 2012, per il pagamento al di fuori del territorio nazionale dei trattamenti pensionistici delle gestioni pubbliche, l'Istituto si avvale di Citibank N.A. il quale, in qualità di Istituto di Credito designato contrattualmente a tale servizio, è subentrato alle attività a suo tempo svolte dalla Banca d'Italia. Sono intanto in corso le attività preliminari che consentiranno, a partire dalla prima metà del 2014, la gestione da parte di Citi anche dei pagamenti all'estero delle pensioni delle gestioni Sport e Spettacolo. Le condizioni previste dal contratto di servizio prevedono, tra l'altro, che Citi proceda, con cadenza annuale, alla verifica dell'esistenza in vita dei beneficiari di pensioni pubbliche riscosse all'estero, attività, peraltro, precedentemente svolta dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Nel [messaggio n. 16295 dell'11 ottobre 2013](#), sono descritti i contenuti delle comunicazioni inviate ai pensionati, le modalità di compilazione del modulo di certificazione dell'esistenza in vita e le modalità alternative di attestazione.

Gestioni ex Enpals Riscatto della Laurea

Dal 4 novembre 2013 anche per la Gestione ex Enpals sarà necessario utilizzare la modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di riscatto del corso legale di laurea. La sezione dedicata ai riscatti di laurea è disponibile sul sito internet dell'Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso nella sezione blu dei Servizi Online: Per tipologia di utente>Cittadino>Riscatti di laurea. Per ogni eventuale richiesta di informazioni è possibile contattare il Contact Center Integrato, chiamando da rete fissa il numero verde 803164 oppure da telefono cellulare il numero 06164164, a pagamento secondo il proprio piano tariffario. Alla presentazione delle domande, in ogni caso, sono abilitati anche gli Istituti di Patronato, attraverso il servizio loro dedicato secondo il percorso: Per tipologia di utente>Patronati>Riscatto di laurea. Nella [circolare n. 147 del 14 ottobre 2013](#) sono descritte in dettaglio le modalità di presentazione della domanda tramite il canale WEB e le funzionalità disponibili.

CORTE DI CASSAZIONE

PART-TIME VERTICALE E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

La Cass. civ., sez.VI Lav., ordinanza del **2 ottobre 2013, n. 22576** ha stabilito che ai **lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cd. verticale** a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN MALATTIA TROVATO A LAVORARE ALTROVE

E' da ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al prestatore di lavoro in malattia trovato intento a prestare la propria opera per un periodo di tempo limitato (tre giorni non interi) presso l'agenzia immobiliare di un congiunto, se l'attività non è tale da comprometterne la guarigione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la [sentenza n. 23365/2013](#) che ha respinto il ricorso presentato dall'azienda.

Il cinema italiano secondo il suo pubblico in una ricerca ANICA Univideo